

**Allegato alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24
del 16.10.2007**

COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

Assessorato ai Servizi Sociali, Culturali, Diritto allo Studio e Sport

REGOLAMENTO
PER L'INSERIMENTO DI UTENTI IN
STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSERIMENTO DI UTENTI IN STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI RESIDENZIALI.

Inserimento di utenti in strutture socio assistenziali residenziali.

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. In attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale (L. 328/2000, dal Piano regionale dei Servizi Sociali e Sanitari, dalla Legge regionale 23.12.2005, n. 23 e dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari, il Comune di Boroneddu emana i presenti criteri inerenti l'inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali e per la concessione di rette agevolate per l'inserimento di soggetti residenti nel Comune di Boroneddu in strutture residenziali, pubbliche o private, di tipo sociale.
2. Il Comune di Boroneddu, si riserva la facoltà di adeguare il presente Regolamento qualora venissero approvate dalla Regione Autonoma della Sardegna Linee guida in materia ed il Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005.

ART. 2 Descrizione dei servizi

1. L'inserimento di utenti in strutture socio assistenziali consiste nella sistemazione di persone non autosufficienti (anziani, minori, disabili) in presidi residenziali, regolarmente autorizzati al funzionamento, volti a fornire una adeguata assistenza e accoglienza a soggetti non in grado di provvedere adeguatamente a se stessi.
2. I soggetti in questione sono dunque privi temporaneamente o permanentemente di ambiente familiare idoneo e necessitano di assistenza.
3. L'inserimento per le persone anziane è da ricondursi prevalentemente alle Comunità Alloggio e alle Case protette.
4. L'inserimento di portatori di handicap fisici/psichici è da ricondursi prioritariamente a Comunità alloggio specifiche o a Case famiglia.
5. L'inserimento di minori è da ricondursi alle Comunità alloggio per minori, alle Case famiglia per minori e ad altre strutture comunitarie regolarmente autorizzate.
6. Nei casi previsti dalla legge è previsto l'inserimento nelle strutture R.S.A. esclusivamente se determinato dalla Unità di Valutazione Territoriale costituita presso ogni Azienda ASL, di cui deve necessariamente far parte l'operatore sociale, del comune di residenza.

ART. 3 Destinatari dei servizi

1. Sono destinatari di inserimenti in strutture socio assistenziali i soggetti non autosufficienti, i cittadini anziani, i soggetti disabili e handicappati, i minori a rischio, i sofferenti mentali e le persone a rischio di emarginazione sociale residenti nel Comune di Boroneddu impossibilitati a permanere presso la propria abitazione, anche con il sussidio dell'assistenza domiciliare, e impossibilitati economicamente a coprire il costo della retta,

sia personalmente che tramite i parenti obbligati agli alimenti, secondo quanto disposto dall'art. 433 del Codice Civile.

ART. 4 Inserimento di portatori di handicap e anziani

1. L'inserimento, con oneri a carico del Comune, in strutture residenziali di anziani e disabili non autosufficienti residenti nel Comune è effettuata solamente dopo aver valutato come inevitabile l'istituzionalizzazione e dopo aver accertato che le persone non sono assistibili a domicilio per carenza o insufficienza di supporto familiare adeguato e/o di ambiente idoneo, o abbiano le seguenti caratteristiche:

- cittadini di età superiore ai 60 anni o disabili con dichiarazione di invalidità di norma superiore al 74% e/o di accertamento di handicap grave (L. 162/98);
- prevalentemente non autosufficienti (totalmente o parzialmente), non in grado di gestire autonomamente la propria vita quotidiana;
- che richiedono un elevato livello di assistenza tutelare, di interventi riabilitativi e di supporto sociale;
- che non siano affetti da malattie acute in fase evolutiva o terminale per le quali necessiti un'assistenza di tipo sanitario continuativa.

Il Servizio sociale procede ad un'attenta verifica ed accertamento:

- 1) delle reali condizioni di salute dell'anziano/disabile onde identificare la tipologia dei bisogni del soggetto;
- 2) delle difficoltà a mantenere il soggetto presso il proprio domicilio o presso il domicilio di parenti nonostante l'erogazione di interventi di assistenza domiciliare e/o contributi economici finalizzati erogati dal Comune;
- 3) delle difficoltà dei familiari a provvedere all'assistenza dell'anziano/disabile per motivi di salute, di lavoro, di spazio abitativo o per la gravità della situazione relazionale;
- 4) dell'impossibilità di procedere ad altri interventi assistenziali.

2. L'inserimento in strutture residenziali di soggetti autosufficienti e la conseguente integrazione della retta, invece, è da considerarsi straordinario e deve essere autorizzato solo dopo un'attenta valutazione del servizio sociale e comunque nel caso in cui non sia realmente possibile trovare situazioni alternative all'istituzionalizzazione.

Il Comune, infatti, mette in atto interventi di sostegno al singolo/nucleo attraverso l'erogazione di assistenza domiciliare, contributi economici, contributi per l'affidamento assistenziale di anziani/adulti disabili, attivazione di volontariato al fine di evitare l'istituzionalizzazione, in particolare per soggetti autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Anche per questa situazione, tuttavia, sono necessari, ai fini dell'assunzione degli oneri a carico del Comune, i seguenti requisiti:

- esplicita ed accertata richiesta dell'interessato/a;
- possesso della residenza nel territorio del Comune da almeno tre anni;
- età di norma superiore ai 60 anni oppure inferiore nel caso di invalidità superiore al 74%;

- difficoltà dei familiari ad assistere adeguatamente il congiunto per gravi e documentati motivi quali:
- gravi patologie fisiche e/o psichiche,
 - gravi problemi di rapporto accertati dall'operatore,
 - gravi problemi familiari nel nucleo del parente: presenza di gravi patologie fisiche e/o psichiche invalidanti; presenza di un solo genitore con figli di età inferiore agli anni 15 a carico, ecc.

3. A parità di condizioni viene data la precedenza alle persone che sono in situazione di disagio sociale e/o hanno una sistemazione abitativa inadeguata (sfratto, barriere architettoniche, servizi esterni, ...).

ART. 5 Criteri per l'individuazione della struttura residenziale in cui inserire anziani e disabili e relativa procedura di inserimento

1. La struttura in cui inserire anziani non autosufficienti e portatori di handicap è effettuata tenendo presente le seguenti priorità:

1. inserimenti presso strutture regolarmente autorizzate ad accogliere la specifica tipologia di utenza;
2. scegliere strutture vicine a luogo di residenza del soggetto o dei parenti;
3. nel caso il Comune compartecipi al costo, esso è tenuto a valutare il rapporto qualità/costo in modo che possa scegliere la struttura più vantaggiosa;

2. La procedura di inserimento per anziani e portatori di handicap è attivata su presentazione di domanda da parte dell'interessato al Servizi Sociale o su proposta dei servizi territoriali stessi.

3. L'inserimento nelle R.S.A. deve tenere conto necessariamente di quanto esplicitamente indicato nella Deliberazione di G.R. n. 25.08.2004 nr. 34/26 che ha sospeso l'efficacia della deliberazione n. 25/19 del 03.06.2004 (ad eccezione della parte che regola le modalità di accesso). Tali inserimenti, sia per soggetti provenienti dal proprio domicilio o da strutture assistenziali, sia in dimissione ospedaliera, sono determinati esclusivamente dalle Unità di valutazione territoriale.

ART. 6 Criteri per l'integrazione della quota socio – assistenziale delle rette

1. La retta per l'ospitalità nelle strutture relative agli anziani non autosufficienti e /o portatori di handicap è divisibile in quota sanitaria a carico del S.S.N. ed in quota alberghiera a carico dell'ospite, per la quale si può richiedere un'integrazione al Comune per il pagamento della stessa qualora il reddito del richiedente non sia sufficiente a coprirla.

2. La quota sanitaria nei presidi RSA per anziani è attualmente a carico del SSN se il presidio è convenzionato con l'ASL.

3. L'integrazione della quota socio assistenziale della retta a carico del Comune è assunta nei confronti delle persone per le quali è stata la competente commissione - Unità di Valutazione Geriatria – (dove deve essere obbligatoriamente presente l'operatore sociale del Comune) e l'ente medesimo a disporre l'inserimento e, comunque nell'ambito delle risorse economiche a disposizione. Nel caso in cui l'anziano necessitante di integrazione della retta si trovi già ricoverato presso strutture con le quali l'A.S.L. non abbia in corso

accordi o specifiche convenzioni, il Comune può intervenire economicamente per la quota socio assistenziale della retta nei modi indicati dalla normativa regionale e nazionale vigente.

4. Le persone inserite in presidi residenziali che intendono avvalersi dell'integrazione retta a carico del Comune sono tenuti a versare alla direzione della struttura l'importo dei propri redditi fino alla copertura della quota socio assistenziale. Per le esigenze personali non soddisfatte dalla struttura l'utente può trattenere mensilmente e per tredici mensilità una quota pari al 10% dell'importo percepito.

5. Agli utenti completamente privi di reddito viene versata dal Comune la somma di pari importo.

6. Al fine di permettere all'anziano/disabile un eventuale ritorno al proprio domicilio, è possibile per un periodo massimo di 12 mesi, detrarre dalla sua quota di contribuzione le spese di affitto o del mutuo, del riscaldamento e delle altre utenze.

7. Gli utenti sono tenuti a versare l'indennità di accompagnamento, in quanto quest'ultima viene concessa al fine di consentire all'inabile di avere un minimo di mobilità con l'aiuto e l'assistenza di un accompagnatore. Tale indennità rientra nel computo dei redditi degli ospiti di strutture residenziali dal momento che la struttura residenziale garantisce, attraverso i propri operatori, il necessario supporto agli assistiti stessi.

Tutti gli anziani/disabili che vengono inseriti in strutture residenziali per soggetti non autosufficienti sono invitati pertanto, a presentare domanda di indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento viene, comunque considerata nel computo dei redditi per la determinazione della quota di retta da porre a carico dell'utente a partire dalla data di decorrenza della corresponsione della indennità riconosciuta. Qualora sussistano comprovate difficoltà dell'utente/familiari ad anticipare la quota corrispondente alla indennità di accompagnamento, è possibile porre la suddetta quota a carico del comune a condizione di aver preventivamente acquisito l'impegno al rimborso da parte dell'utente che ha fatto richiesta di indennità e/o dei suoi familiari.

Tale rimborso deve comprendere anche la quota anticipata dal Comune relativa al periodo intercorso tra la presentazione della domanda di indennità ed il riconoscimento del diritto a percepirla.

8. Per stabilire la misura dell'intervento economico del Comune e l'eventuale quota a carico dell'utente, si procede come segue:

1. si provvede ad accertare il reddito personale dell'anziano/disabile;
2. si deduce dalla spesa prevista per la quota socio-assistenziale della retta la somma che può versare direttamente l'assistito, esclusa la quota per esigenze personali.

9. I parametri di riferimento per la valutazione della situazione economica del beneficiario, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 109 del 31.03.1998, artt. 2/3/4 e dal D.Lgs. n. 130 del 03.05.2000 inerenti criteri unificati della situazione economica ed in attesa del Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005 tenuto conto:

1. Dei redditi risultanti:

- da autocertificazione attestante i redditi dell'anno precedente e di quello in corso o della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del beneficiario, in mancanza di dichiarazione dei redditi del beneficiario ci si richiederà copia del modello CUD, e per la pensione copia del modello attestante le quote spettanti per l'anno in corso (Mod. Lod. O bis M);

- da autocertificazione attestante altri redditi/rendite (affitto locali e/o terreni ecc.);
- 2. Dall'Assegno di accompagnamento risultante:
 - da autocertificazione con la precisazione della data di concessione;
- 3. Dal patrimonio immobiliare risultante:
 - Da autodichiarazione inerente il possesso di fabbricati ad uso abitativo e/o altro uso;
 - Da autodichiarazione inerente il possesso di terreni agricoli e/o edificabili;
- 4. Dal patrimonio mobiliare risultante:
 - Da depositi, conti correnti bancari e/o postali del beneficiario che superino € 2.600,00;
 - Da Titoli di Stato, Certificati di deposito, Buoni fruttiferi, Azioni, Quote di fondi comuni;
 - Da masse patrimoniali affidate in gestione a soggetti abilitati;
 - Da premi versati per assicurazioni sulla vita e/o Assicurazioni di capitalizzazione.

Dai redditi verrà decurtata una somma pari al 10% dell'importo netto che rimarrà a disposizione del beneficiario per la copertura di spese personali. Il comune, ha la facoltà di effettuare dei controlli e degli accertamenti al fine di appurare la veridicità delle dichiarazioni.

Art. 7 Determinazione della situazione economica e patrimoniale del richiedente

Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente l'intervento o il servizio, fanno parte del Nucleo familiare – così come definito dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni- i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e da vincoli affettivi (art. 4 DPR n. 223/89).

Art. 8 Individuazione dei parenti tenuti agli alimenti.

1. In base a quanto previsto dal D.lgs. n. 109/98 e succ. mod. ed int., si stabilisce che per l'accesso agli interventi e ai servizi, di cui al presente Regolamento, oltre al nucleo familiare del richiedente vengono considerate anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli art. 433 e seguenti del Codice Civile, limitatamente ai parenti, partendo da quelli in linea retta, con le modalità di cui all'art. 10.

Nell'individuazione del diritto alle prestazioni pertanto si tiene conto non solo della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella del nucleo familiare:

- a) figli,
- b) nipoti in linea retta,
- c) genitori,
- d) fratelli e sorelle.

Tali soggetti sono chiamati ad integrare la situazione economica/patrimoniale del nucleo familiare del richiedente, nell'ordine indicato ed in modo esclusivo.

ART. 9

Partecipazioni alla spesa da parte dell' utente e delle persone tenute agli alimenti

1. L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente e/o delle persone tenute agli alimenti al costo sostenuto dall'Ente Pubblico.

2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.

3. L'accesso al servizio è gratuito qualora i beneficiari e i tenuti per legge, si trovino sotto la soglia del "minimo vitale", stabilita annualmente dalla R.A.S. con Decreto Dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

4. Per coloro (beneficiari e tenuti per legge) che si trovano oltre la soglia del "minimo vitale" per l'accesso al servizio è prevista una compartecipazione.

A livello nazionale sono state emanate una serie di normative inerenti l'erogazione di prestazioni sociali agevolate che comprendono alcuni interventi di competenza del Servizio Sociale (D.Lgs. n. 109/98 e succ. mod. ed int.). Allo stato attuale la Regione Sardegna non si è pronunciata sul recepimento della stessa e sulle relative modalità di integrazione con la normativa regionale che fissa delle fasce di reddito per chi usufruisce dei servizi socio assistenziali.

In attesa di indicazioni in merito, verrà utilizzata la suddivisione in fasce di reddito, individuate annualmente in base all'aumento del costo della vita, con decreto dell'Assessore Regionale all'Igiene e Sanità. Le fasce previste in base alla Tabella regionale sono state elevate da 5 ad 8, rispettando il medesimo criterio proporzionale, e sono quelle che il Servizio Sociale del Comune applica per l'accesso a tutti i Servizi sociali che prevedono la compartecipazione da parte dell'utente.

I livelli economici previsti per le varie fasce potranno essere decurtati della somma di € 516,46 per ciascun componente il nucleo familiare affetto da grave infermità di carattere psichico o fisico.

5. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' art. 433 del codice civile, come specificato all'art. 8, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi,

un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

6. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

7. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semi residenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito decurtato dal 10% per le spese personali.

ART. 10 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente

1. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali, di persona, che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente :

- l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore quando il credito vantato dal Comune sia superiore all'importo corrispondente a n. 540 giornate di mancato pagamento.

- l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

- l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero.

Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessari, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

2. Per ricoveri in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento), liquidati in data successiva alla ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell' Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a quelle spettanti all' utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica, salvo il decurtamento del 10% previsto all'art. precedente.

ART. 11 - Minimo vitale

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con un reddito inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento della tariffa.

3. I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio

sociale professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati e per progetti limitati nel tempo.

ART. 12 - Decorrenza delle prestazioni

Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.

Art. 13 - Criteri per l'individuazione della struttura residenziale in cui inserire anziani e disabili e relativa procedura di inserimento

1. La struttura in cui inserire anziani non autosufficienti e portatori di handicap è effettuata se dovuto in accordo con l'Unità di valutazione Territoriale della A.S.L. :

- tra quelle regolarmente autorizzate ad accogliere la specifica tipologia di utenza;
- avendo cura di privilegiare le strutture più vicine al luogo di residenza del soggetto o dei parenti e quelle gestite dall'A.S.L., da Enti non aventi fini di lucro (I.P.A.B.) ecc.) e, di norma, con Enti che abbiano predisposto appositi accordi o stipulato specifica convenzione con l'A.S.L.

2. La procedura di inserimento per anziani e portatori di handicap è attivata su presentazione di domanda da parte dell'interessato all'Ufficio servizi socio-assistenziali di residenza o su proposta dei servizi territoriali stessi.

3. L'inserimento nelle strutture residenziali è programmato nell'ambito dei posti disponibili, salvo lista di attesa.

Art. 14 - Motivi di esclusione dall'integrazione della quota assistenziale della retta

1. Rientrano tra i motivi di esclusione:

- totale copertura della quota assistenziale tramite i redditi dell'utente;
- esistenza di capitali e/o risparmi dell'anziano/disabile di valore superiore a € 5.000,00;
- possesso di beni immobili e mobili (iscritti in pubblici registri) tali da consentire all'assistito la copertura delle spese di ricovero.

2. Il Comune può intervenire economicamente, in deroga a quanto sopra indicato, nei casi in cui sia necessario provvedere alle esigenze inderogabili dell'utente. Per questi casi fatta salva l'azione di rivalsa, la decisione è assunta con provvedimento che contiene la dichiarazione ampiamente motivata dal carattere di eccezionalità.

3. Inoltre, fermi restando i motivi di esclusione e di contribuzione parziale alle spese, specifici accordi possono essere stabiliti in via eccezionale tra il Comune e l'assistito che possieda beni immobili o mobili registrati il cui valore copra in tutto o in parte le spese.

4. Le finalità di tali accordi sono:

- a) garantire all'assistito la proprietà di tali beni, la cui alienazione non è immediatamente effettuabile o non ritenuta opportuna;
- b) garantire al Comune il rimborso delle somme versate dal Comune stesso, prevedendone anche la rivalutazione al momento in cui avverrà il rimborso.

ART. 15 - Accesso al servizio

1. L'accesso e l'erogazione al servizio deve essere di norma attivato dall'interessato.
2. La domanda deve essere presentata al Comune di Boroneddu presso l'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 16 - Procedimento per l'accesso

1. La richiesta di inserimento in struttura e/o di integrazione della retta di ricovero, deve essere presentata in forma scritta, utilizzando gli appositi stampati disponibili in Comune, corredati da una dichiarazione sostitutiva, resa del D.P.R. n. 445 del 20.12.2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
3. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.
4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il Comune, per quanto di competenza potrà effettuare autonomi controlli su quanto dichiarato dal richiedente.
5. Durante il periodo di erogazione della prestazione/servizio l'Ufficio Servizi Sociali potrà effettuare verifiche atte ad accertare il persistere o meno della condizione di bisogno ed eventualmente proporre la sospensione del beneficio prima della sua naturale scadenza. In caso di variazione della situazione economica l'erogazione del beneficio sarà interrotta. In caso di falsa dichiarazione oltre a quanto sopra stabilito il beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite e sarà soggetto alla normativa vigente.
6. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato del titolare del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.
7. Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

ART. 17 – Istruttoria

1. La domanda, protocollata il giorno della presentazione, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i successivi quindici giorni. Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.
2. L'Operatore sociale, che segue il soggetto e/o nucleo, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio e redige una relazione di valutazione.

3. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto di intervento deve essere integrato dalle valutazioni della U.V.T. che prevede diverse professionalità.
4. I provvedimenti definitivi emessi dalle competenti strutture comunali potranno essere impugnati presso i competenti organi di giurisdizione amministrativa.

ART. 18 – Decisione

1. La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, viene trasmessa dal Responsabile del Servizio Sociale con il relativo parere alla giunta Comunale per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza.
2. La decisione, da assumere nel minor tempo possibile, comunque entro e non oltre i 30 giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:
 - A) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi.
 - B) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.
3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per scritto agli interessati.

ART. 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

ART. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'approvazione da parte dell'Organo competente.

Il presente Regolamento consta di numero 20 articoli.